



Dott. Giovanni De Donno
Notaio

STATUTO

DELLA SOCIETA' PER AZIONI A CAPITALE MISTO

"FARMACIA COMUNALE S.P.A."

*** * * * ***

TITOLO I: Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1

E' costituita una società per azioni a capitale misto con la denominazione

"FARMACIA COMUNALE S.P.A."

La società è costituita ai sensi degli artt. 2325 e ss. del codice civile e dell'art.116 del D.L.vo n. 267/2000.

Art. 2

La società ha sede nel Comune di Calimera (Le).

L'Organo amministrativo è abilitato a trasferire la sede sociale in qualsiasi altro indirizzo del Comune innanzi indicato e lo stesso potrà istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici e succursali.

L'istituzione di una sede secondaria è di competenza dell'assemblea ordinaria dei soci.

Art.3

La società ha per oggetto l'esercizio e gestione di farmacia e, quindi:

- la vendita al minuto di tutti i prodotti farmaceutici e/o medicinali di qualsiasi natura, nonché dei prodotti comunque connessi all'esercizio di farmacia e di tutti gli articoli e

prodotti usualmente venduti nelle farmacie quali: prodotti per la persona; articoli per l'infanzia, di puericultura, di profumeria e per la cura e l'igiene della persona; prodotti dietetici, per intolleranti ed integratori alimentari; igienico-sanitari; calzature; accessori di abbigliamento; prodotti vari di erboristeria; articoli di ottica e relativi accessori compresi quelli di ottica oftalmica, apparecchi medicali ed elettromedicali, attrezzature per allettati, parrucche, prodotti veterinari, prodotti per il giardinaggio e l'agricoltura; nonché la produzione e/o la dispensazione di integratori alimentari, prodotti officinali, cosmetici, omeopatici, erboristici, di profumeria, dietetici, e di tutti i prodotti ed articoli della Tabella speciale per le farmacie (Allegato 9, decreto ministro dell'industria n.375/88) nonché la preparazione e/o la dispensazione dei prodotti alimentari e non alimentari (art.5, D.Lgs. n.114/98) compatibili con l'esercizio della farmacia, e potrà infine svolgere ogni altro tipo d'attività per la produzione e la dispensazione finale di beni, consentite dalla concessione sanitaria e dall'autorizzazione commerciale per l'esercizio della farmacia e per la prestazione di servizi in entrambe le aree di attività;

- la prestazione di servizi cup, di consegna farmaci a domicilio e di noleggio attrezzature sanitarie;
- la prestazione di servizi di: misurazione di parametri ema-

tici con apparecchi autorizzati, laboratorio analisi, densitometria ossea, holter pressorio, holter dinamico, ultrasonografia ossea del calcagno, test della circolazione venosa degli arti inferiori, esame audiometrico, misurazione pressione arteriosa, misurazione di parametri energetici con apparecchiatura di elettroagopuntura, test intolleranze alimentari, esame del capello, esame della pelle e ogni altra attività aggiuntiva autorizzata dalla "farmacia dei servizi";

- l'apprestamento, messa a disposizione e concessione in uso, a favore di operatori sanitari quali infermieri, fisioterapisti, nutrizionisti e medici, per l'esercizio personale e diretto da parte degli stessi della propria attività professionale, di: locali, attrezzature, strumentazioni, macchinari, materiali di consumo, e quant'altro occorrente o comunque inerente allo svolgimento delle predette attività;
- la vendita on line di farmaci da banco o di automedicazione (OTC), di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica (SOP) e di parafarmaci.

La società, sempre nell'ambito dell'oggetto sociale esclusivo, potrà acquisire la titolarità di più farmacie, nell'ambito dei limiti numerici e territoriali consentiti dalle disposizioni tempo per tempo vigenti. Potrà altresì assumere la gestione di farmacie pubbliche o private se e nella misura in cui ciò sia consentito dalle disposizioni tempo per tempo vigenti.

La società, nel perseguimento del proprio oggetto sociale esclusivo, potrà inoltre compiere direttamente od indirettamente, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e salve le riserve di attività ed i divieti previsti dalla legge ed esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nei confronti del pubblico, ogni altra operazione od attività consentita di qualsiasi natura, purché connessa o strumentale all'attività che ne costituisce l'oggetto sociale.

La società potrà pertanto compiere, tra l'altro ed a titolo meramente esemplificativo, ogni operazione immobiliare e mobiliare, imprenditoriale e finanziaria connessa o strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà inoltre assumere partecipazioni e cointeressenze in imprese, società lucrative, cooperative di farmacisti o consorzi, nonché partecipare in qualsiasi altra forma ad altri enti, pubblici e privati, purché aventi oggetto e/o scopi connessi o strumentali all'attività esercitata dalla società.

Art. 4

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), ferma la facoltà di proroga o scioglimento anticipato da parte dell'assemblea straordinaria nelle forme di legge.

TITOLO II: Capitale - Azioni

Art. 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 50.400 (Euro Cinquantamilaquattrocento), suddiviso in n. 12.600 (dodicimilaseicento) azioni nominative da Euro 4 (quattro) ciascuna, ma la società non emette i relativi titoli; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti in natura o di crediti mediante emissione di azioni ordinarie e/o a favore dei prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 c.c.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione non richiedono ulteriori approvazioni da parte di assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni.

Per l'aumento di capitale dovranno essere osservate le regole previste dall'art. 2441 c.c., con facoltà dell'assemblea di limitare al 50% il diritto di opzione sulle azioni da sottoscrivere. In ogni caso la maggioranza del capitale sociale dovrà essere di proprietà pubblica.

E' consentito alla società l'acquisto delle proprie azioni

ai sensi degli artt. 2357 e ss.,c.c.

La società potrà emettere obbligazioni, nei limiti e nei modi prescritti dalla legge.

Art. 6

Le azioni sono nominative, potranno essere rese al portatore, a scelta ed a spese dell'azionista.

Art. 7

Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile.

Art. 8

Il domicilio dei soci, per ogni loro rapporto con la società, si intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro dei soci.

Art. 9

Ferma restando la maggioranza pubblica del capitale sociale, le azioni della società sono trasferibili liberamente, salvo le limitazioni previste dal presente articolo.

Le azioni in mano pubblica potranno essere liberamente cedute ad enti pubblici, così come quelle di proprietà del socio privato farmacista lo potranno essere a favore di altri soci privati, purché questi presentino requisiti professionali idonei all'esercizio dell'attività delineata nell'oggetto sociale.

Al socio privato spetta la direzione della farmacia.

In caso di morte del socio farmacista privato gli eredi dello stesso potranno cedere le azioni o continuare a svolgere

l'attività se alla data del decesso almeno uno sia in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività di farmacista assumendo la direzione della farmacia. Se nessuno degli eredi ha i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di farmacista gli stessi dovranno essere acquisiti nei tre anni successivi al verificarsi del decesso. In tale caso gli eredi del socio privato dovranno conferire la direzione della farmacia a persona in possesso dei necessari requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di farmacista.

Se trascorsi i tre anni nessuno degli eredi ha i requisiti per lo svolgimento dell'attività di farmacista o gli eredi non abbiano ceduto le azioni a persona o società in possesso dei requisiti richiesti, gli stessi dovranno provvedere a cedere le azioni entro i sei mesi successivi. Qualora ciò non avvenisse il Comune potrà acquistare le azioni o potrà indire una nuova gara per la scelta del nuovo socio privato che abbia i requisiti necessari per l'assunzione della direzione della farmacia.

In tale caso gli eredi avranno diritto alla liquidazione di tutte le azioni ricevute in successione il cui valore sarà determinato dagli amministratori, sentito il collegio sindacale e, se nominato, il soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società, comprensiva del valore di avviamento, delle sue pro-

spettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato.

Il socio o i soci pubblici di maggioranza possono cedere la parte delle azioni in loro possesso che eccede complessivamente il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale a soggetti diversi dal socio privato farmacista, purché residenti nel Comune di Calimera (c.d. azionariato diffuso).

Tale volontà sarà espressa mediante affissione di un manifesto indirizzato alla cittadinanza nel quale sono descritte le procedure per la prenotazione, l'assegnazione e l'acquisto dei titoli, il prezzo di vendita e la quantità massima prenotabile da ciascun acquirente.

Per tale cessione è escluso il diritto di prelazione a favore del socio privato farmacista.

Le azioni così acquisite non potranno successivamente essere cedute se non a residenti nel Comune di Calimera o al socio privato farmacista, il quale non potrà in ogni caso detenere azioni per un valore eccedente il 33% del capitale sociale, fatta eccezione per il caso di successione mortis causa.

Ogni socio titolare di azioni così acquisite non potrà comunque detenere azioni per un valore eccedente lo 0,2% (zero e due per cento) del capitale sociale, fatta eccezione per il caso di successione mortis causa.

Art. 10

In caso di aumento del capitale sociale dovrà essere concesso ai soci per l'esercizio del diritto di opzione un termine

non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'offerta di opzione nel Registro delle Imprese.

Per l'esclusione del diritto di opzione la deliberazione relativa, anche nei casi di cui al terz'ultimo ed ultimo comma dell'art. 2441 c.c., deve essere approvata da tanti soci che rappresentino oltre i 3/4 (tre quarti) del capitale sociale.

Art. 11

L'Organo Amministrativo della società è delegato a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per il trasferimento delle azioni, obbligazioni convertibili in azioni, diritti di opzione, alla costituzione di diritti o vincoli sulle stesse ed alla girata per procura. In mancanza dei requisiti predetti, sarà rifiutata l'iscrizione nel libro dei soci.

TITOLO III: Assemblee

Art. 12

Le assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 13

Possono intervenire alle assemblee gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Gli azionisti possono farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio nei limiti di cui all'art. 2372 c.c.

Art. 14

Le assemblee sono convocate dall'Organo Amministrativo presso la sede della società o in altro luogo, all'interno del territorio della Repubblica Italiana, indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 15

La convocazione delle assemblee viene fatta, ai sensi dell'art. 2366 c.c., con avviso pubblicato su un giornale quotidiano a tiratura provinciale o regionale almeno 15 (quindici) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, contenente, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso deve essere fissata la data di seconda convocazione, per il caso in cui la prima andasse deserta, che non può aver luogo nella data fissata per la prima.

Ulteriormente a quanto previsto da comma precedente, l'Organo Amministrativo potrà dare comunicazione per lettera ordinaria a tutti i soci dell'azionariato diffuso, unitamente all'affissione di appositi manifesti riportanti i contenuti dell'avviso di convocazione, ma la mancanza di tali forme di pubblicità dell'avviso non potrà mai viziare la convocazione delle assemblee.

Le assemblee sono valide, pur in caso di mancato rispetto di

tali formalità, nell'ipotesi di cui all'art. 2366, 4° comma,

C.C..

Art. 16

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il più ampio termine di centottanta giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano, relative alla struttura ed all'oggetto della società e gli amministratori segnalino nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Art. 17

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 18

Spetta al presidente verificare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea; accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti a parteciparvi; dirigere e regolare la discussione e le votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, o se richiesto, dal notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Art. 19

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato, e ,in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti ed il capitale rappresentato.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale presente, sia in prima sia in seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita se sono presenti tanti soci che rappresentino, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, almeno il 75% (settanta-cinque per cento) del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

E' competenza dell'assemblea straordinaria deliberare l'acquisto e la vendita di beni immobili, l'acquisto e la vendita di partecipazioni societarie di importo superiore ad euro

10.000,00 (diecimila/00).

Sono fatte salve le previsioni di altri articoli del presente Statuto circa maggioranze e quorum di validità delle assemblee ordinarie e straordinarie diverse da quelle dettate dal presente articolo.

TITOLO IV: Amministrazione

Art. 20

La società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico.

L'Assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, di cui almeno uno di nomina dell'azionariato pubblico ed uno di nomina del socio privato farmacista. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente e alla struttura presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art.15 del D.Lgs.175/2016.

Potranno essere nominati Amministratori anche non soci, purché non siano Consiglieri comunali, Assessori e dipendenti degli azionisti pubblici o di qualsivoglia Ente pubblico deputato al controllo di legittimità e di regolarità sui provvedimenti comunali. Inoltre non potranno essere nominati amministratori i componenti del Collegio dei Revisori e del

Nucleo di valutazione degli azionisti pubblici.

Gli Amministratori devono avere speciale competenza ed esperienza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni assunte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Le proposte di nomina degli Amministratori non potranno essere prese in considerazione se non saranno corredate dalla dichiarazione, tramite curricula, dei titoli e dei requisiti sopra previsti, di cui l'Assemblea dà atto con apposita deliberazione prima della votazione di nomina. I curricula saranno resi pubblici.

La nomina degli amministratori è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012 n.251, recante il regolamento di attuazione della Legge 12 luglio 2011 n.120. Laddove si tratti di organo monocratico, la proporzione di cui sopra deve essere rispettata con riguardo al numero totale delle nomine in organi di pari natura eseguite dall'Amministrazione comunale all'interno dell'anno solare della nomina. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti dell'organo di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso.

Art. 21

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono

alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori nominati dal socio pubblico non sono immediatamente rieleggibili.

Art. 22

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare uno degli amministratori di nomina pubblica, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio alla sua sostituzione nella persona che, su richiesta del Consiglio medesimo, sarà nominata dal socio pubblico. Nel caso in cui l'amministratore venuto meno sia quello di nomina del socio privato farmacista, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio alla sua sostituzione nella persona che, su richiesta del Consiglio medesimo, sarà nominata dal socio privato farmacista. In ogni caso, l'amministratore nominato in sostituzione, rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio si intenderà decaduto a far data dal momento in cui l'assemblea provvederà alla sua ricostituzione, assemblea che dovrà essere convocata senza indugio per la nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 23

Il Consiglio di amministrazione, quando non vi abbia provve-

duto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente, incaricato esclusivamente di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e al quale non è riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove tale attribuzione sia preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Art. 24

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può compiere tutti gli atti che ritenga necessari o opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta esclusione soltanto per quelli tassativamente riservati dalla legge o dal presente Statuto all'assemblea.

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o in altro luogo, indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente o venga richiesto da almeno un terzo degli amministratori in carica, ovvero da almeno due Sindaci effettivi.

Art. 26

La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta con lettera raccomandata o P.E.C. spedita almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di

urgenza, a mezzo di telegramma o di telex o telefax o P.E.C.

spediti con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, anche in mancanza di tali formalità, quando siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi in carica.

Art. 27

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 28

Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso omnicomprendente, determinato annualmente in via anticipata con decisione dell'Assemblea, e che resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'assemblea stessa, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società.

Le modalità di ripartizione del compenso tra i membri del Consiglio di Amministrazione vengono determinate dal Consiglio stesso.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo e dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 29

Il socio privato farmacista assume anche l'incarico di Direttore Generale.

Il Direttore Generale assiste alle Assemblee degli azionisti e alle adunanze di Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale è posto a capo della struttura operativa ed esecutiva della società; egli è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Organo Amministrativo e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'azienda sociale.

E', in particolare, competenza del Direttore Generale:

1. effettuare operazioni di compravendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, cosmetici, prodotti per l'igiene della persona e quant'altro sia oggetto di commercializzazione da parte della Farmacia;

2. acquistare beni strumentali per la farmacia, purché di valore unitario non superiore a Euro 20.000 (ventimila);

3. curare tutti rapporti, anche di natura economica, con le AUSL;

4. procedere all'apertura di conti correnti bancari di corrispondenza, di altri conti separati o speciali e, ove ammesso, anche di conti in valuta estera;

5. dare disposizioni ed effettuare prelevamenti dai detti conti, anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi a

valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di crediti;

6. girare cambiali, assegni, vaglia cambiari e documenti allo sconto ed all'incasso;

7. costituire depositi cauzionali;

8. stipulare contratti di locazione ed uso di cassette di sicurezza, armadi, scomparti di casseforti e decidere per l'eventuale disdetta;

9. procedere all'emissione di tratte su clienti a fronte di operazioni di vendita;

10. procedere all'emissione di ordini per operazioni in cambi ed in titoli, con facoltà di trasferire i titoli ed esigere il ricavo;

11. stipulare contratti di assicurazione, di affittanza od altri consimili e recedere dagli stessi;

12. fare qualsiasi operazione presso le direzioni generale per le entrate dello Stato (ex intendenze di finanza), le poste e telegrafi, le tesorerie, le dogane, le ferrovie dello Stato e private, i vettori, le compagnie di assicurazioni ed ogni ufficio pubblico di qualsiasi sede in Italia o all'estero, come pure qualsiasi altro ente o istituto se assimilato alle amministrazioni dello Stato od avente caratteristiche parastatali od una disciplina particolare;

13. ritirare dalle poste, dalle ferrovie dello stato e private, da compagnie di navigazione e da qualunque altro ufficio

pubblico e privato di trasporti e/o spedizioni, lettere raccomandate, assicurate, merci, pieghi e quant'altro anche contenenti valori;

14. incassare somme e quant'altro dovuto alla società da chiunque, rilasciando quietanze e discarichi nelle forme richieste, riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni, cheques ed assegni di qualsiasi specie e di qualsiasi ammontare, compresi i mandati degli enti tutti sopra già nominati, rilasciando le corrispondenti quietanze;

15. procedere ad atti esecutivi e conservativi;

16. fare elevare protesti;

17. presentare istanze, reclami, ricorsi e controricorsi per i settori, le attività e le operazioni innanzi indicate;

18. assumere impiegati ed operai, stabilendone gli incarichi, le mansioni e le retribuzioni, sospenderli e licenziarli;

19. dirigere, organizzare e curare i rapporti con il personale dipendente;

20. addivenire a conclusione di vertenze sindacali e firmare i relativi verbali, relativamente ai contenziosi instaurati con i lavoratori dipendenti sotto la propria direzione;

21. rappresentare la società in ogni procedimento e vertenza nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali ed ogni altro ente o società di assicurazione, nominando, se del caso, avvocati e procuratori per gli atti ed i procedimenti

necessari;

22. firmare la corrispondenza della società;

23. delegare il compimento di atti di propria competenza a procuratori, dirigenti e dipendenti della società, sotto la propria direzione, determinandone i limiti delle attribuzioni e dei poteri;

24. notificare a banche o ad altri enti situazioni economiche e finanziarie totali, parziali o particolari inerenti l'azienda;

25. fare domande per licenze, permessi, autorizzazioni e concessioni amministrative di ogni specie, nonché firmare gli atti relativi a ricorrere e a transigere eventuali contestazioni avverso tali domande;

26. conferire incarichi a consulenti e trattarne il compenso.

Al Direttore Generale spetta, oltre alla retribuzione prevista nel contratto di lavoro, altresì una partecipazione agli utili, stabilita dall'Organo amministrativo in misura pari al 10% (dieci per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione delle quote destinate a riserve obbligatorie.

TITOLO V: Rappresentanza sociale

Art. 30

La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale competono all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di

assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente;

competono altresì al Direttore Generale nei limiti delle attribuzioni allo stesso riconosciute.

TITOLO VI: Collegio Sindacale

Art. 31

Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Due componenti effettivi e uno supplente saranno di nomina dell'azionariato pubblico e un sindaco effettivo ed un sindaco supplente di nomina dell'azionariato privato.

La nomina dei membri del Collegio sindacale è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012 n.251, recante il regolamento di attuazione della Legge 12 luglio 2011 n.120. qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti del Collegio sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso.

I componenti del Collegio sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-

strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ai membri del Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e la retribuzione annuale determinata dall'assemblea ordinaria ai sensi di legge.

I membri del collegio sindacale nominati dal socio pubblico non sono immediatamente rieleggibili.

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una Società di Revisione legale, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia. L'incarico è conferito dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio sindacale. L'Assemblea determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Art.32

Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare uno dei sindaci di nomina pubblica, subentrerà il sindaco supplente anch'esso di nomina pubblica e resterà in carica sino alla successiva assemblea, nel corso della quale il socio pubblico nominerà il Sindaco mancante; se pure il sindaco supplente

verrà a mancare, l'Organo amministrativo convocherà senza indugio l'assemblea affinché il socio pubblico nomini i sindaci mancanti. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare il sindaco di nomina del socio privato farmacista, subentrerà il sindaco supplente anch'esso di nomina del socio privato farmacista, e resterà in carica sino alla successiva assemblea, nel corso della quale il socio privato farmacista nominerà il Sindaco mancante; se pure il sindaco supplente verrà a mancare, l'Organo amministrativo convocherà senza indugio l'assemblea affinché il socio privato farmacista nomini i sindaci mancanti. I sindaci nominati nel corso del mandato del Collegio sindacale, rimarranno in carica fino alla scadenza dell'intero Collegio.

TITOLO VII: Disposizioni comuni

agli organi sociali

Art. 33

Salvi gli ulteriori requisiti previsti dal presente statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo della società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.11, comma 1, D. Lgs. 19/8/2016, n.175.

E' fatto divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di

fine mandato.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO VIII: Esercizi sociali - Bilancio - Utili

Art. 34

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 35

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo predisporre il progetto di bilancio.

Art. 36

Gli utili netti, dedotta la quota di cui all'art. 2430 c.c. e quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte dall'assemblea, vengono ripartiti tra i soci in proporzione alle azioni possedute.

In particolare gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così destinati:

- alla riserva legale non meno del 5% (cinque per cento) fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- ad ulteriore accantonamento alla riserva straordinaria e/o al fondo oscillazione dividendi le eventuali assegnazioni deliberate dall' assemblea;

- alle azioni ordinarie in egual misura gli utili che residuano di cui l'assemblea deliberi la distribuzione.

Art. 37

Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o con le altre modalità determinate dall'assemblea.

TITOLO IX: Scioglimento e liquidazione

Art. 38

Addivenendosi, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

TITOLO X: Clausola compromissoria

Art. 39

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale e secondo equità.

Il giudizio dell'arbitro potrà essere impugnato.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del

D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno tre quarti del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

Art. 40

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to: Giovanni Palma, Giovanni De Donno (vi è l'impronta del sigillo).